

Lovere, 29/06/2021

Prot. n. 34/21

## **DISCIPLINARE PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI ALL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE SITO NEL PORTO DI LOVERE (BG) IN VIA DELLE BARACCHE 6 CIG 881344C0F**

### **Art. 1 – Indizione**

1. L'ORA S.r.l. indice una gara con procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura annuale complessiva di circa 52.000 litri di carburante, di cui circa 46.000 litri di benzina per autotrazione e circa 6.000 litri di gasolio per autotrazione con un costo complessivo presuntivo, ai prezzi attuali, di circa € 70.000 (settantamila/00) al netto della sola IVA.
2. Alla gara l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha attribuito il codice di identificazione CIG n. 881344C0F
3. Responsabile Unico del procedimento è il PN. Alessandro Nicoli.

### **Art. 2 – Stazione appaltante**

- **L'ORA S.R.L.** - Società di Gestione del Porto Turistico Cornasola di Lovere
- Sede legale e operativa in via delle Baracche, n° 6 - 24065 LOVERE (BG)
- Codice fiscale e Partita IVA 026857550164
- Tel. 035/960150 e.mail:info@loveremarina.com
- Pec: [lora.srl@pec.it](mailto:lora.srl@pec.it) Sito WEB:www.loveremarina.com

### **Art. 3 - Oggetto del contratto**

1. L'oggetto del contratto consiste nella fornitura di carburanti (benzina senza piombo, gasolio artico per autotrazione con tenore massimo di zolfo pari a 0.001%), necessari all'attività dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Lovere in via delle Baracche 6, di proprietà dell'ente appaltante.
2. La fornitura è finalizzata alle consegne frazionate dei carburanti nei due depositi da 10.000 litri cadauno, entrambi siti in Lovere (BG) in via delle Baracche 6
3. La quantità presunta della fornitura sarà di circa 46.000 litri di benzina e di 6.000 litri di gasolio
4. La fornitura è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e il fornitore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. L'appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio de L'ORA s.r.l.

### **Art. 4- Ammontare della fornitura**

1. L'importo presunto della fornitura, in base al costo litro attuale dei due combustibili ed alla quantità presunta totale, è stimato in euro 70.000,00 (settantamila) al netto della sola I.V.A.
2. Il contratto è stipulato per 12 mesi dalla data di sottoscrizione.
3. L'importo sopra esposto è da intendersi comprensivo di accisa ed è soggetto all'IVA alle aliquote di legge.

4. Il contratto è stipulato “**a misura**” per cui il corrispettivo sarà determinato in relazione alle effettive quantità regolarmente ordinate e fornite.

5. Ad insindacabile discrezione del Committente, la fornitura potrà essere ampliata o ridotta con un’alea del 20% (venti per cento) in più o in meno rispetto all’importo contrattuale, senza che ciò dia luogo a indennizzi, maggiorazioni, danni o altre forme di ristoro economico a favore del fornitore.

6. L’ampliamento della fornitura deve essere comunicato al fornitore entro il termine massimo della scadenza del contratto; al contrario la riduzione della fornitura sarà stabilita e accettata automaticamente qualora lo stesso termine sia spirato senza che il Committente abbia trasmesso al fornitore alcun altro ordine.

7. Il vincolo contrattuale è costituito dal ribasso percentuale **unico** offerto in sede di gara dall’aggiudicatario, da applicare al prezzo al consumo, comprensivo di accise, (al netto di IVA) determinato dal Listino del Ministero dello Sviluppo Economico “**Struttura del prezzo medio nazionale dei prodotti petroliferi**” in vigore alla data di effettuazione di ciascun ordine.

Esempio conteggio: Listino (I.V.A. e Accise comprese) meno I.V.A. = Base Imponibile sulla quale applicare lo sconto percentuale di ribasso per la determinazione del prezzo del carburante da fatturare.

8. Lo sconto percentuale per la fornitura del carburante, indicato in offerta, dovrà essere fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto.

9. Dall’affidamento della fornitura non discende in favore del fornitore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle forniture oggetto del presente Capitolato, restando facoltà del Committente di rivolgere l’affidamento di forniture analoghe o complementari in favore di altri soggetti economici senza che per questo competa al fornitore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di affidamenti.

#### **Art. 5 – Normativa - Procedura di gara - Criterio di Aggiudicazione**

- **Normativa** : la gara è regolata dalle disposizioni del D.lgs.n 50/2016
- **Procedura di gara** : ristretta ai sensi dell’art.61 del D.lgs.n 50/2016
- **Criterio di aggiudicazione**: minor prezzo ai sensi dell’art.95 del D.lgs.n 50/2016

#### **Art. 6 - Norme generali sull’esecuzione della fornitura**

1. Nell’esecuzione di tutte le forniture devono essere rispettate da parte del fornitore tutte le prescrizioni di legge e regolamenti in materia.

2. Sono a carico del Fornitore anche tutte le responsabilità per inquinamenti, nelle acque del lago o negli insediamenti dove sono ubicate le cisterne, dovuti a fuoriuscita di carburante durante la fase di rifornimento.

3. Il committente si riserva la facoltà di verificare la quantità consegnata e di procedere, al momento della consegna, alla presenza del fornitore, o di persona di sua fiducia con le reciproche garanzie, al prelievo di un campione che, debitamente sigillato, potrà essere inviato al laboratorio per le relative analisi.

4. Qualora, all’atto della consegna della merce, non fosse presente né fornitore né un suo delegato, i prelievi dei campioni dovranno intendersi regolari ai sensi di legge, anche se effettuati alla sola presenza della persona che accompagna la merce.

5. Nel caso in cui il carburante non risultasse corrispondente ai requisiti chiesti, il fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione della partita.

#### **Art. 7 – Modalità di ordinazione della fornitura**

1. Il Committente effettua gli ordinativi con qualsiasi mezzo che rechi l'apprezzabile prova dell'avvenuto ricevimento dell'ordine, compreso il telefax e la posta elettronica.
2. Sono ammessi gli ordini verbali o telefonici a condizione che siano confermati entro 24 (ventiquattro) ore con le modalità di cui al comma 1 con l'indicazione della data e dell'ora in cui è stato effettuato l'ordine verbale nonché delle generalità dei soggetti che hanno effettuato l'ordine verbale; in tal caso per la data dell'ordine si intende quella relativa all'ordine verbale o telefonico.
3. I combustibili sono ordinati in più frazioni, nell'ambito del termine massimo previsto, e il Committente garantisce che, per ciascun ordine ovvero anche cumulativamente per più ordini la cui evasione può avvenire unitariamente ai sensi dell'articolo 8, comma 2, il materiale ordinato sarà sufficiente a coprire almeno una fornitura di litri 2.000 (duemila).

#### **Art. 8 - Modalità di consegna della fornitura**

1. Il carburante, oggetto della fornitura, deve essere consegnato al Committente in **Via delle Baracche 6 24065 Lovere**
2. La consegna deve avvenire mediante autobotti munite di appositi dispositivi conta litri (o contatore volumetrico) che rilasceranno idonei documenti giustificativi e regolarmente sottoposto a vidimazione metrica, nel rispetto della normativa vigente nel settore.
3. Qualora la consegna non sia effettuata direttamente dal fornitore ma sia effettuata da un vettore da questo autorizzato o incaricato, il loro rapporto contrattuale non ha alcun rilievo per il Committente e non è in alcun modo opponibile a quest'ultimo.
4. I carburanti viaggiano a totale rischio del fornitore. Saranno a carico del fornitore tutti gli oneri di trasporto, movimentazione, carico e scarico della benzina e del gasolio.

#### **Art. 9 - Termini per la consegna delle forniture**

1. Il tempo massimo per la consegna dei combustibili ordinati dovrà essere effettuata entro e non oltre 48 ore dall'ordine.
2. Si specifica che nel conteggio delle 48 ore su indicate non si terrà conto dei giorni festivi e pertanto detto conteggio, sospeso all'inizio del giorno festivo, riprenderà a decorrere dal primo giorno feriale (il sabato è considerato giorno feriale e non festivo).
3. Sono fatte salve le cause di forza maggiore. Sono considerate cause di forza maggiore tutte quelle che non derivano da colpa o negligenza del fornitore, compresi eventuali scioperi, agitazioni sindacali, sospensione dei trasporti, incidenti, nonché eventuali condizioni di cattivo tempo che pregiudichino il transito stradale.
4. A giustificazione del ritardo il fornitore non può invocare, in tutto o in parte, responsabilità di altre ditte, imprese, vettori, subfornitori o fornitori terzi, che siano da esso dipendenti, collegati delegati o in qualunque modo incaricati.

#### **Art. 10 – Soggetti ammessi**

1. **Assenza di motivi di esclusione:** possono presentare domanda di partecipazione alla gara tutti i soggetti nei confronti dei quali, entro il termine di indizione della presente gara, non sussistano motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. Il requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parti del raggruppamento / aggregazione.

2. **Requisiti di idoneità professionale:** è richiesto il possesso del requisito professionale consistente nell'iscrizione nel registro della camera di commercio industria artigianato per attività analoghe a quelle della presente procedura.

3. **Capacità economica e finanziaria:** è richiesto di esser organizzato in società di capitali con capitale sociale interamente versato non inferiore ad € 100.000.

4. **Capacità tecnica:** è richiesto l'aver eseguito forniture di benzina e/o gasolio per autotrazione, nel triennio 2017-2019, per un importo non inferiore a euro 200.000 + IVA.

#### Art. 11 - Termini di validità del contratto

1. Il contratto avrà durata di 12 mesi naturali consecutivi dalla sua stipula senza possibilità di proroga, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. L'eventuale ampliamento della fornitura, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5, non incide sul termine di validità del contratto.

3. E' prevista l'applicazione, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, della proroga della durata del contratto oltre i 12 mesi di durata ordinaria, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente in quanto l'offerta dell'aggiudicatario costituisce per lo stesso atto d'obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni risultanti dalla gara, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile, anche per la proroga c.d. tecnica, che dovrà essere comunicata a mezzo posta elettronica almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

#### Art. 12 – Sopralluogo

E' richiesto il sopralluogo presso la struttura della società prima della presentazione dell'offerta previo appuntamento da concordare telefonicamente o a mezzo email.

#### Art. 13 – Cauzione provvisoria

1. L'operatore economico che voglia partecipare alla gara deve presentare una **cauzione provvisoria** costituita da fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 2% dell'importo a base di gara che dovrà essere sostituita, in caso di vittoria, da una fideiussione definitiva pari al 10% dell'importo della fornitura.

2. Ai soggetti non aggiudicatari la Stazione Appaltante provvederà allo svincolo dalla cauzione entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione.

3. Tale garanzia dovrà avere validità minima di 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta de L'Ora S.r.l.

#### Art. 14 – Modalità di presentazione delle domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione e la documentazione di seguito descritta dovranno essere inviate e fatte pervenire attraverso posta elettronica certificata entro il termine perentorio indicato nell'avviso di indizione della procedura ristretta, pena la nullità della domanda di partecipazione e comunque la non ammissione alla procedura. È in ogni caso responsabilità dei partecipanti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, nel rispetto dei termini previsti nel bando di gara e nel presente disciplinare.

2. Tutta la documentazione prodotta deve essere in lingua italiana, sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, munito di idonei e dimostrati poteri. A tal fine, il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità del sottoscrittore (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

3. Tutti i documenti seguenti debbono esser allegati e sottoscritti digitalmente:

- Domanda di partecipazione (allegato 1);
- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (allegato 2);
- Copia del Bando di gara sottoscritto in segno di accettazione incondizionata delle condizioni in esso contenute
- Eventuale procura se i documenti vengono sottoscritti da un procuratore e non dal legale rappresentante;
- copia del documento di identità del sottoscrittore.

#### **Art. 15 – Modalità di selezione delle domande di partecipazione**

1. L'esame delle domande di partecipazione sarà effettuato dagli uffici dell'ente il giorno 26 luglio 2021 alle ore 15:00.

2. Le decisioni di ammissione ed esclusione dalla procedura saranno assunte dalla Commissione Esaminatrice.

3. Qualora pervengano più di cinque domande di partecipazione la Commissione Esaminatrice provvederà alla selezione degli operatori economici da invitare alla gara secondo i seguenti criteri:

- disponibilità ad eseguire le operazioni di tenuta dei registri di carico e scarico carburanti e loro vidimazione.
- disponibilità ad eseguire la fornitura entro 48 ore dall'ordinativo;
- ammontare del fatturato medio annuo dell'ultimo triennio (2017-2019) con riferimento alla sola vendita di carburanti e affini pari almeno al triplo del valore del contratto;
- prossimità della sede dell'Operatore Economico rispetto al luogo di esecuzione della fornitura.

#### **Art. 16 – Lettera d'invito e presentazione delle offerte**

1. L'Ente appaltante procederà alla trasmissione della lettera d'invito alla presentazione dell'offerta, comprensiva del modello di offerta economica, ai partecipanti che abbiano soddisfatto le condizioni ed i requisiti fissati nella precedente fase di ammissione alla procedura.

2. Le offerte, in lingua italiana, dovranno essere inviate e fatte pervenire, a pena di esclusione, entro il termine previsto nelle lettere di invito.

#### **Art. 17 – Modalità di presentazione delle offerte**

1. Il plico contenente l'offerta, pena l'esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata o tramite corriere o consegnata a mano tutti i giorni feriali dalle 9,00 alle 12,00 presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante.

2. Per motivi di urgenza ex art. 8 Legge 120/2020, la presentazione dell' offerta deve pervenire **entro 10 giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte**, che farà seguito alla selezione delle domande di partecipazione. Il termine per la consegna delle domande di partecipazione è fissato alle **ore 12,00 del giorno 26 luglio 2021**.

3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (ragione sociale, codice fiscale ecc..) e riportare la dicitura : Procedura ristretta per la fornitura di carburanti per gli impianti di distribuzione de L'ORA s.r.l.

4. Il plico deve contenere nel suo interno due buste chiuse e sigillate rispettivamente:

Busta **A** : **Documentazione amministrativa**

Busta **B** : **Offerta economica**

#### **Art. 18– Contenuto busta A-Documentazione amministrativa**

1. La busta "A – Documentazione Amministrativa", debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere, a pena di esclusione:

- Certificato di iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, in originale o copia autenticata, di data non anteriore a sei mesi da quella di pubblicazione del bando;
- dichiarazione bancaria di istituto bancario o intermediario autorizzato o documentazione idonea a comprovare i requisiti di capacità economico e finanziaria;
- copia della certificazione di qualità aziendale ISO 9001:2008 o altra documentazione idonea;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario;
- per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

#### **Art. 19 – Contenuto della busta B-Offerta Economica**

1. La busta "B – Offerta economica", debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica, da formulare esclusivamente mediante compilazione, a macchina o in stampatello leggibile, del "MODELLO OFFERTA" (allegato 3).

2. Tale modello non dovrà presentare correzioni, neppure se effettuate mediante uso di correttore e successiva sovrapposizione dei dati, e dovrà essere sottoscritto, per esteso, dal legale rappresentante della ditta concorrente. Lo sconto offerto sarà applicato, per tutta la durata contrattuale, sul prezzo di benzina e gasolio rilevato settimanalmente dal Ministero per lo Sviluppo Economico nella tabella "Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili", righe "Benzina auto" e "Gasolio auto" nella pagina web [https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi\\_carburanti\\_settimanali.php](https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_settimanali.php).

3. Nel caso in cui il Ministero dello Sviluppo economico variasse le denominazioni della pubblicazione o la pagina web su cui essa è pubblicata, si terrà conto, comunque, del prezzo medio dei suddetti carburanti per autotrazione rilevato settimanalmente.

4. L'operatore economico deve altresì indicare la stima del costo della manodopera e degli oneri propri della sicurezza aziendali, inclusi nell'importo soggetto a ribasso. L'indicazione nell'offerta economica dei costi della manodopera ed interni della sicurezza ai sensi degli art. 95, co. 10, e 97, co. 6 del D.Lgs. 50/2016.

5. In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli indicati in lettere saranno ritenuti validi quelli espressi in lettere.

6. Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte in aumento o difformi del presente invito.

#### Art. 20– Criterio di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di un servizio con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono anche definite dal mercato.

#### Art. 21 – Operazioni di gara

1. La gara si svolgerà presso la sede de L'ORA s.r.l. in Lovere (Bergamo), via delle Baracche 6, secondo la procedura prevista dalle disposizioni contenute nel presente Bando di gara.

2. Nel giorno e nell'ora stabiliti nelle lettere d'invito, la **Commissione Esaminatrice** darà avvio alle operazioni di gara.

3. Le successive sedute pubbliche, ove necessarie, saranno comunicate a mezzo di avviso pubblicato sul sito internet di questa Stazione appaltante <http://www.loveremarina.com> almeno tre giorni prima delle date fissate per dette sedute.

4. All'avvio delle operazioni di gara e alle successive sedute pubbliche possono assistere i legali rappresentanti delle imprese partecipanti o loro delegati, muniti di delega scritta.

#### Art. 22 – Valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte di gara

1. E' prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 e commi 2-bis del D.Lgs. 50/2016.

2. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

3. La verifica dell'anomalia dell'offerta è rimessa direttamente alla **Commissione Esaminatrice** che esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni.

4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa la **Commissione Esaminatrice** convoca l'offerente e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.

5. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

6. Nel caso in cui, ai fini dell'aggiudicazione della gara, vi siano due offerte uguali, l'aggiudicazione sarà disposta previo sorteggio pubblico.

#### Art. 23 – Adempimenti necessari all'Aggiudicazione ed alla stipula del Contratto

1. All'esito delle operazioni di cui sopra la **Commissione Esaminatrice** formulerà al Consiglio di Amministrazione della Società la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

3. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.
4. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.
5. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.
6. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
7. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
8. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
9. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
10. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, sussistendone i presupposti per l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza.
11. La stipula del contratto è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
  - **Garanzia fidejussoria definitiva** di cui all' art.103 D.Lgs 50/2016  
La cauzione definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali da calcolare sull'importo contrattuale,
  - **Copia della polizza assicurativa RCT/RCO** a copertura dei rischi connessi all' esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto.
  - **Autocertificazione in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro** ai sensi del D.Lgs 50/2016.
12. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
13. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

#### Art. 24 – Clausola risolutiva espressa

1. Il ritardo del fornitore rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 1, per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni comporta la facoltà per il Committente di risolvere il contratto, senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
2. Sono dovuti dal fornitore i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione del contratto.

## **Art. 25 – Recesso e risoluzione**

1. Il Committente si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso al fornitore quanto previsto all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

2. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando il Committente e il Fornitore della fornitura per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; il Fornitore, ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- b) per cessione del contratto da parte del fornitore; il Committente incamera la cauzione definitiva;
- c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, il Committente incamera la cauzione definitiva, salva l'applicazione delle previste penali e l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
- d) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il Committente incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
- e) negli altri casi previsti dal presente Capitolato e dalla vigente normativa, in particolare dall'art. 108 del Codice;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nella fornitura dell'appaltatore; il Committente incamera la cauzione definitiva;
- g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo della fornitura e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte del Fornitore della fornitura; il Committente incamera la cauzione definitiva;
- h) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; il Committente incamera la cauzione definitiva;
- i) perdita, da parte del Fornitore della fornitura, dei requisiti che hanno permesso di concorrere alla gara; il Committente incamera la cauzione definitiva;
- j) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite del fornitore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); il Committente incamera la cauzione definitiva;
- k) sentenze passate in giudicato per reati di usura e riciclaggio nei confronti dei soggetti previsti dall'articolo 80, co. 3, del D.Lgs. 50/2016 o dei procuratori speciali muniti di apposita procura, qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell'offerta; il Committente incamera la cauzione definitiva.

3. In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa del fornitore, il Committente ha la facoltà di affidare a terzi la fornitura, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

4. Al Fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso unilaterale del fornitore, il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e il Committente sarà titolata ad incamerare l'eventuale cauzione definitiva. Si precisa che in tutti i casi sopra menzionati l'eventuale cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli.

## **Art. 26 – Pagamenti**

1. L'Ora S.r.l. provvederà al pagamento della fornitura al ricevimento di fattura mensile, con bonifico bancario scadente a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese.

2. Il prezzo al litro, determinato con le modalità del precedente articolo 4, è quello riferito al **prezzo medio nazionale dei prodotti** petroliferi in vigore alla data di ogni consegna.

3. Qualora entro i 20 (venti) giorni successivi ad una consegna il Committente comunichi per iscritto contestazioni in relazione ai vizi della fornitura, il termine di cui al comma 1 resta sospeso dalla data della predetta comunicazione e riprende a decorrere dal giorno successivo all'accertato rimedio ai vizi lamentati, posto in essere dal fornitore. La sospensione non ha efficacia qualora il fornitore dimostri o certifichi in tempo utile l'inesistenza di vizi lamentati e denunciati.

#### **Art. 27 - Revisione prezzi, cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.

2. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma nonché il subappalto; ogni atto contrario è nullo di diritto.

3. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso al Committente prima dell'emissione dei pagamenti dei crediti ceduti.

#### **Art. 28- Garanzia definitiva**

1. Il concorrente risultato aggiudicatario dovrà presentare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto, una garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

2. La mancata costituzione della suddetta garanzia nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

4. L'importo della cauzione sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

5. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993 (con le caratteristiche introdotte dall'art. 28, co. 1, D.Lgs. 19/09/2012, n. 169), la stessa dovrà contenere gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le garanzie dovranno essere intestate a L'Orà S.r.l. con sede in Lovere (BG) via delle Baracche n. 6.

6. La garanzia dovrà avere validità temporale fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle forniture risultante dal relativo certificato, e, comunque, dovrà avere efficacia fino ad

apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Committente con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

7. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Committente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

8. Ai sensi del co. 5 dell'art. 103 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, previa emissione di apposita liberatoria da parte del Committente.

### **Art. 29 – Controversie**

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute esclusivamente all'autorità giudiziaria del Foro di Bergamo ed è esclusa la competenza arbitrale.

2. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità e all'imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

### **Art. 30 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

Il fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

### **Art. 31– Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico del fornitore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri che, in base a norme legislative, regolamentari, contrattuali o convenzionali, siano eventualmente dovuti a qualsiasi ente e organismo pubblici o altro soggetto delegato o concessionario di ente od organismo pubblico, in relazione alla fabbricazione, al trasporto e allo scarico della fornitura;
- c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico del fornitore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della fornitura dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o dell'accertamento della regolare esecuzione della fornitura.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico del fornitore.

4. Il presente capitolato è soggetto all'IVA alle aliquote di legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato d'oneri si intendono I.V.A. esclusa.

Firmato

Il RUP  
Nicoli Alessandro